



**SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEL PERCOLATO
CIG 56429895D5**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

34077 Ronchi dei Legionari (GO) - Via Cau de mezzo n.10 - Tel. +39 0481 770611 - Fax +39 0481 770633
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Gorizia n.01123290312
Capitale Sociale Euro 11.412.450,41 interamente versato

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Servizio di trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di rifiuti non pericolosi in Località Pecol dei lupi s.n. a Cormons (GO) - classificato con C.E.R. 19.07.03 - e presso l'impianto di compostaggio in Località Gesimis n.5 a Moraro (GO) - classificato con C.E.R. 19.05.99 - da conferire presso impianti autorizzati.

Articolo 2 – Normativa di riferimento ed applicabile

Il servizio affidato dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme contenute:

- nel D.M. Ambiente n.406/1998 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
- nel D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- nel D.P.R. n.207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti";
- nel D.Lgs. n.152/2006 "Codice dell'ambiente";
- nel D.Lgs. n.81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" limitatamente alle disposizioni compatibili allo svolgimento del servizio;
- nel Codice Civile, per tutto quanto non previsto nella documentazione di gara.

Articolo 3 – Dati del servizio e valore presunto dell'appalto

La quantità annua stimata di percolato da servire è di circa **13.000 tonnellate**, di cui 11.000 tonnellate dalla discarica e 2.000 tonnellate dall'impianto di compostaggio; tali **quantità sono indicative e non vincolanti** per la Stazione Appaltante.

Per smaltire tale quantità sono previsti circa n.450 trasporti complessivi annui verso l'impianto di destino; di questi n.120 trasporti all'anno di percolato prodotto dalla discarica verranno effettuati, verso l'impianto proposto dall'Appaltatore, dalla ditta alla quale è affidata la gestione della discarica, come previsto dal Contratto in essere con la stessa (la relativa quantità di trasporti dovrà essere scomputata mensilmente dalla quantità complessiva annua, ferma la quantità di smaltimento). Sulla base di tali dati, **l'importo presunto complessivo annuo del servizio è di € 390.000,00 + IVA**, a cui si devono sommare € 3.500,00 + IVA di oneri per la sicurezza, meglio specificati nel DUVRI e non soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 4 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà **durata di anni 1 (uno)**, rinnovabile per 1 (uno) ulteriore anno, con decorrenza dalla data dal Verbale di consegna, successivo alla sottoscrizione del Contratto di cui al successivo Articolo 22.

Entro 30 giorni dallo scadere del primo anno di servizio, la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, affiderà il secondo anno di servizio, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC; in difetto di tale formalità, l'affidamento si intenderà automaticamente ultimato alla fine del primo anno di servizio.

Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva di recedere unilateralmente dal Contratto, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, qualora intervengano, successivamente alla sua stipula, disposizioni che attribuiscono ad altri soggetti la competenza nelle materie oggetto del presente appalto (per esempio costituzione di A.A.T.O.), ovvero qualora la società Isontina Ambiente Srl dovesse decidere di aderire a progetti e/o operazioni aziendali (per esempio fusioni, conferimenti, aggregazioni, cessione di ramo d'azienda, ecc.) di/con altri soggetti, pubblici o privati, salvo che questi non decidano di subentrare nel Contratto; in quest'ultimo caso, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, salvo eventuali diverse disposizioni normative.

Articolo 5 – Referenti dell'esecuzione

Prima della consegna del servizio, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. Altresì l'Appaltatore individuerà un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato ad Isontina Ambiente Srl prima dell'inizio delle attività; egli intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con Isontina Ambiente Srl e coordinerà e controllerà lo svolgimento del lavoro da parte dei propri addetti, essendo munito di ogni necessario potere al riguardo. Tale soggetto dovrà essere contattabile telefonicamente 24 ore al giorno mediante telefono cellulare.

L'Appaltatore comunicherà inoltre numero di fax ed e-mail attivi per eventuali comunicazioni di servizio da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 6 – Descrizione delle prestazioni

L'Appaltatore dovrà eseguire il **carico del percolato, il trasporto**, mediante autocisterna e/o mezzo idoneo, e il conseguente **smaltimento** presso impianto autorizzato, di una quantità di percolato pari a circa 30 tonnellate per ogni viaggio (potranno essere richiesti anche più viaggi al giorno).

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione degli impianti.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di smaltimento, anche in caso di chiusura dell'impianto individuato in sede di gara, conferendo in altro impianto idoneamente autorizzato, senza provocare interruzioni di servizio.

Tutte le operazioni inerenti il servizio e quelle a questo collegate sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

Presso l'impianto di compostaggio di Moraro dovrà essere sempre presente, in prossimità della vasca di raccolta del percolato, una cisterna tipo "semirimorchio", della capacità minima di mc 30, al fine di permettere al personale addetto all'impianto il caricamento continuo della stessa; ogni onere per tale stazionamento è compreso nel prezzo d'appalto.

Presso la discarica di rifiuti di Cormòns, nel caso si verificano malfunzionamenti e/o guasti all'impianto di stoccaggio del percolato, la ditta appaltatrice dovrà posizionare una cisterna tipo "semirimorchio", della capacità minima di mc. 30, al fine di permettere al personale addetto al sito l'effettuazione del carico; ogni onere per tale operazione è compreso nel prezzo d'appalto.

Le caratteristiche chimico-fisiche, puramente indicative, del percolato prodotto dai due impianti e la loro classificazione risultano dagli allegati certificati.

Settimanalmente, entro la giornata di mercoledì, verrà inviato all'Appaltatore, a mezzo fax, il **programma degli interventi** per la settimana seguente.

In caso di necessità o emergenza, l'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 8 ore naturali consecutive decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine integrativo, secondo le indicazioni impartite da Isontina Ambiente Srl. Le comunicazioni via fax ad Isontina Ambiente Srl dovranno avvenire esclusivamente al n.0481.770526.

Articolo 7 – Accesso agli impianti

L'accesso sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti negli impianti, salvo deroghe impartite dal Responsabile Impianto.

L'accesso all'impianto di compostaggio di Moraro potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 e le ore 15:30 ed il sabato dalle 8:00 alle 12:00, mentre alla discarica di Cormòns dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 e le ore 12:00; tali orari potranno subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate.

Articolo 8 – Corrispettivo ed adeguamento prezzi

La determinazione del corrispettivo delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'Art.82, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. è previsto a misura, sulla base del prezzo unitari offerto in sede di gara e della quantità di percolato servito.

Le quantità di percolato servito sarà determinata alla partenza del carico, con apposite pesature in impianto o discarica e riportata nel formulario di identificazione del rifiuto; il peso del carico sarà riscontrato/verificato all'impianto di destino.

Mensilmente saranno contabilizzate le prestazioni eseguite, così come definite agli Articoli 3 e 6, con applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara; nei predetti prezzi unitari s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

Il prezzo praticato dall'appaltatore, offerto in sede di gara, s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto e risulta indipendente da qualsiasi eventualità; la Ditta aggiudicataria non avrà, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.

In caso di rinnovo dell'appalto per l'eventuale secondo anno, verrà riconosciuto un adeguamento del prezzo unitario, alla variazione media annua dell'indice ISTAT FOI (Famiglie Operai Impiegati con tabacchi), relativo al primo anno di servizio.

Articolo 9 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

La fattura riepilogativa mensile dovrà riportare il CIG della gara, l'IBAN indicato ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. ed alcuni riferimenti che saranno comunicati preventivamente all'emissione della prima fattura; unitamente alla fattura e fintantoché non sarà operativo il sistema SISTRI, la ditta aggiudicataria dovrà presentare i formulari del trasporto di percolato, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di smaltimento.

Il **pagamento** della fattura avverrà con bonifico bancario a **60 giorni data fattura fine mese** per mezzo di bonifico bancario; altresì il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) procedendo secondo quanto disposto dagli Artt. 4 e 6 del DPR n.207/10.

In caso di crediti maturati, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, dovranno essere restituiti sotto forma di note d'accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.

In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i creditori, decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere l'applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 (tasso semestrale europeo).

Articolo 10 – Spese a carico dell'Appaltatore

I costi inerenti l'appalto sono sottoposti a regime di IVA. Tutte le spese e le imposte, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'Appaltatore; si intendono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, le spese inerenti l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla sicurezza, la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza del personale adibito ai servizi di cui al presente affidamento.

Il Contratto sarà registrato in caso d'uso con costi a carico dell'Appaltatore.

Articolo 11 – Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna alla corretta e completa esecuzione e realizzazione delle prestazioni affidate secondo le procedure operative ricevute e ciò con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, utilizzando propri mezzi, attrezzature, risorse umane autonomamente organizzati e diretti.

Per lo svolgimento di ogni attività utile all'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore potrà avvalersi di dipendenti e/o collaboratori; in ogni caso l'Appaltatore risponderà del loro operato, per ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta.

L'Appaltatore, per sé e per i suoi aventi causa, garantisce il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, nei confronti del personale impiegato nel servizio, in conformità alle norme di legge e del CCNL applicabile per i servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà fare osservare a tutti gli addetti le norme e prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro e antinfortunistica e dotarli dei DPI e delle attrezzature previsti dalle vigenti normative in materia.

L'Appaltatore dovrà debitamente informare tutti i propri addetti dei rischi specifici esistenti e sulle misure di sicurezza, prevenzione, protezione ed emergenza da adottare nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, così come previsti all'interno del DUVRI fornito dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore dovrà comunicare ad Isontina Ambiente Srl il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'organizzazione del lavoro e la gestione degli addetti dell'Appaltatore, spetterà unicamente a quest'ultimo, in subordine alle direttive del Responsabile Impianto di Isontina Ambiente Srl. Nessun rapporto intercorrerà tra Isontina Ambiente Srl e gli addetti dell'Appaltatore in attività presso gli impianti per il servizio già descritto e nessun potere Isontina Ambiente Srl potrà esercitare direttamente nei loro confronti.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, accertate da Isontina Ambiente Srl o ad essa segnalata da Enti di controllo esterni, sarà comunicato all'Appaltatore e, se del caso, anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi citati. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, non sarà effettuato fino a quando dagli Enti di controllo non sarà stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni ad Isontina Ambiente Srl, né ha titolo per richiedere indennizzo o risarcimento.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008; si rimarca che sono a completo carico dell'Appaltatore:

- gli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza per l'utilizzo di proprie macchine ed attrezzature;
- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e la gestione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di DPI ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature necessari allo svolgimento del servizio;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del Contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dello stesso.

Il contraente ed i subcontraenti il Contratto, tramite il Legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, dovranno comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del presente Contratto.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie conseguenti e connesse al presente Contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, la Stazione Appaltante attiverà la risoluzione di diritto del Contratto ed applicherà quanto contenuto all'Articolo 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 – Oneri a carico della Stazione Appaltante

Resteranno in capo alla Stazione Appaltante gli oneri per l'esecuzione delle analisi ai percolati; rimane altresì a carico della Stazione Appaltante la definizione del programma settimanale degli interventi e la sua condivisione.

La Stazione Appaltante, in qualità di produttore del rifiuto, compilerà il previsto formulario di identificazione del rifiuto, raccogliendo tutti i dati necessari e sottoponendolo alle firme; qualora diventasse operativo il SISTRI, risulterà in capo all'Appaltatore la definizione e l'applicazione delle relative procedure, senza pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto specificamente dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante, attraverso i propri addetti presso l'impianto di compostaggio, provvederà all'approntamento progressivo del carico del percolato, senza per questo essere in qualunque modo responsabile della custodia della cisterna tipo "semirimorchio".

Articolo 13 – Danni

L'Appaltatore si impegna ad adottare le cautele necessarie per evitare danni ad edifici, beni, persone o cose appartenenti ad Isontina Ambiente Srl, nonché a Terzi o a beni appartenenti a Terzi, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità.

L'Appaltatore dovrà essere adeguatamente assicurato per la responsabilità civile nei confronti di Terzi per un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00 (euro.unmilione/00); di tale polizza dovrà essere fornita copia prima della sottoscrizione del Contratto. La stipula della polizza sopra citata non solleva l'Appaltatore da ulteriori e/o maggiori responsabilità ed oneri che ne dovessero derivare.

Articolo 14 – Polizza Antinquinamento e documentazione varia

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio in oggetto.

Tale copertura assicurativa dovrà riportare il massimale di garanzia di almeno €.500.000,00 (euro.cinquecentomila/00); di tale polizza dovrà essere fornita copia prima della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 15 – Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o parte dei servizi oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante; si farà specifico riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..

La Stazione Appaltante verificherà che nei Contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010.

Verranno applicate le norme vigenti sulla responsabilità solidale negli appalti, di cui al comma 28 dell'art. 35 del D.L. n.223/06 e s.m.i..

Articolo 16 – Mancata esecuzione del servizio

Fermo quanto disposto dagli Articoli 17 e 18, in caso di mancata esecuzione, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente appalto, Isontina Ambiente Srl ha facoltà di richiedere ad altre ditte la prestazione non eseguita nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvi e riservati ogni altro diritto o azione.

Articolo 17 – Penali

Qualora il servizio non sia svolto dall'Appaltatore continuativamente e/o diligentemente e nel pieno rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, questi è tenuto al pagamento di una penale pari a €.500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno di mancata prestazione secondo il programma stabilito, o a seguito di chiamata integrativa, o per ogni caso di deficiente, tardiva ed incompleta esecuzione dei servizi come elencati nell'Articolo 6.

Della contestazione verrà data comunicazione all'impresa appaltatrice mediante raccomandata ed anticipata via fax; a fronte della comunicazione di applicazione delle penali, l'Appaltatore potrà opporre, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, motivate eccezioni e controdeduzioni che saranno valutate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 18 – Risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore

Dopo la quarta contestazione scritta di violazione degli obblighi contrattuali, Isontina Ambiente Srl dichiarerà inadempiente l'Appaltatore e potrà risolvere di diritto il Contratto.

In caso di risoluzione, è fatta salva in ogni caso l'applicazione della penale per inadempimento di cui al precedente articolo, addebitando nel contempo alla Ditta inadempiente le maggiori spese

derivanti dall'affidamento ad altra ditta dell'esecuzione del servizio per il rimanente periodo di vigenza contrattuale.

In caso di risoluzione per inadempimento contrattuale, Isontina Ambiente Srl incamererà, inoltre, la cauzione definitiva.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore alla norme di cui al D.Lgs. n.81/08, Isontina Ambiente Srl risolverà immediatamente il Contratto.

Articolo 19 – Risoluzione per volontà della Stazione Appaltante

Isontina Ambiente Srl ha la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento; in tal caso provvederà al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti al prezzo contrattuale, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né pretendere alcun risarcimento o ulteriore indennizzo.

Articolo 20 – Disposizioni in materia di sicurezza

Prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed eventualmente proporre, senza che questo comporti alcuna variazione all'importo definito, l'integrazione del DUVRI, parte integrante dei documenti di gara.

La ditta, a perfetta conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, le applicherà rigorosamente in tutte le fasi di espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Inoltre si impegnerà a collaborare con la Stazione Appaltante al fine di risultare debitamente informata sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali andrà ad operare e li porterà a conoscenza dei propri dipendenti, ai sensi delle normative vigenti.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del servizio, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per tutto quanto qui definito, l'appaltatore si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a Terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'Azienda appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna altresì ad informare tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con lo stesso all'interno dell'impianto della Stazione Appaltante.

Articolo 21 – Garanzie

A garanzia dell'esecuzione del Contratto, la ditta aggiudicataria presta, prima della sottoscrizione del Contratto, una cauzione definitiva nelle forme previste dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. Il garante dovrà esplicitamente dichiarare il proprio impegno a versare fino alla concorrenza del capitale indicato e a semplice richiesta scritta di Isontina Ambiente Srl, ogni eccezione rimossa, nonostante eventuali opposizioni della ditta obbligata o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito garantito, l'importo che Isontina Ambiente Srl indicherà come dovuto dalla ditta obbligata.

Isontina Ambiente Srl disporrà lo svincolo della cauzione, quando le prestazioni saranno integralmente e regolarmente effettuate ed accettate; l'autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta da parte dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento da parte dell'Appaltatore, Isontina Ambiente Srl può, con proprio atto, incamerare il deposito cauzionale.

Articolo 22 – Stipula del Contratto

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata e verrà registrato con oneri a carico dell'Appaltatore; la conclusione dell'atto non potrà avvenire prima del previsto periodo

dello “*stand still*”, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; farà parte integrante del Contratto il presente Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del Contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni subiti, in relazione all’affidamento ad altri del servizio.

Articolo 23 – Foro competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

Ronchi dei Legionari, febbraio 2014.

Allegati n.2 certificati analisi percolato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

firmato - ing. Giuliano Sponton -